



COMUNE DI GARBAGNA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 18	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredecim** addi **otto** del mese di **ottobre** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ORMELLI NATALINO	Presente
PATRUCCO CESARE	Presente
SEMINO FABIO	Presente
GUGLIELMONE FABRIZIO	Presente
MANDIROLA BRUNO ENRICO	Presente
BORRO OSCAR	Presente
CASSINO SILVIA	Assente
BASTITA MARIO	Assente
FOSSATI ALBERTO	Presente
GENNARO ALESSANDRO	Presente
VERNA MAURIZIO	Presente
PISACCO FRANCESCA	Presente
PIANO BRUNO	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BLOISE DOTT.SSA CRISTINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORMELLI NATALINO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D. lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria;

- il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

RICHIAMATO:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con D.L. n. 102/2013 è stato differito al 30 novembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali precedentemente fissato al 30 settembre con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e ancora precedentemente al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 26/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) 2012”;

RITENUTO necessario, al fine di non aggravare il già pesante carico fiscale dei contribuenti, con il presente provvedimento, riconfermare le aliquote dell'imposta municipale propria deliberate per l'anno 2012 e precisamente:

- Aliquota di base 0,76%;
- Aliquota abitazione principale 0,50%;

VISTO il decreto legge n. 102 del 31/08/2013 titolo I ad oggetto “Disposizioni in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale” che:

- all'art.1 ad oggetto “Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54” stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'1 comma 1 del decreto legge nr 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 di seguito elencate :

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

- all'art 2 del citato decreto che al comma 1 stabilisce l'abolizione della seconda rata dell'Imu 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed esentati dal 1 gennaio 2014.

RICORDATO CHE :

l'art. 1 comma 380 lettera a) e b) legge nr. 228/2012 al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014, ad oggi non ancora emanato ;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di non inasprire ulteriormente la pressione fiscale a carico dei contribuenti;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito lasciando invariate le aliquote rispetto a quelle previste per il 2012;

RILEVATO che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto e i regolamenti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI CONFERMARE, per l'anno 2013, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già previste nell'anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76%
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5%

DI DARE ATTO che per le sottoelencate fattispecie si applica l'art. 1 del decreto legge n. 102/2013 che testualmente recita: " Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85" ossia:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Comune di GARBAGNA

Prov. Di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 18 del 08.10.2013

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suestesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



FIRMATO

Parere di regolarità contabile.

Vista la suestesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



FIRMATO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to ORMELLI NATALINO

Il Segretario Comunale
F.to BLOISE DOTT.SSA CRISTINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **24.10.2013** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to BLOISE DOTT.SSA CRISTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-10-2013

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

08/10/2013

Il Segretario Comunale



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 24.10.2013

08/10/2013

Il Segretario Comunale

